



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

BOZZE NON CORRETTE

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

25^a seduta: giovedì 14 settembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

I testi contenuti nel presente fascicolo — che anticipa a uso interno l'edizione del Resoconto stenografico — non sono stati rivisti dagli oratori.

I N D I C E**Audizione di esperti**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 10 e <i>passim</i>	<i>DE MICHELE</i>	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
CASSON (<i>Ulivo</i>)	4, 14, 15 e <i>passim</i>	<i>BORRELLI</i>	6, 7, 15 e <i>passim</i>
D'AMBROSIO (<i>Ulivo</i>)	15		
MANZIONE (<i>Ulivo</i>)	4, 5, 6 e <i>passim</i>		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Antonio De Michele, del Consiglio Nazionale Forense e il dottor Francesco Saverio Borelli, capo ufficio indagini della F.I.G.C.

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di esperti. Sarà svolta per prima l'audizione dell'avvocato Antonio De Michele, che saluto e ringrazio per la sua presenza, pregandolo di illustrare brevemente la posizione del Consiglio ed il suo giudizio sulle ipotesi di intervento legislativo in materia di intercettazione.

DE MICHELE. Signor Presidente, innanzitutto porgo alla Commissione i saluti del presidente Alpa e dell'intero Consiglio nazionale forense, ringraziandola per la considerazione dimostrata e per l'invito.

Il Consiglio nazionale forense non può tuttavia fornire un significativo contributo alla questione. Ci siamo occupati delle problematiche connesse alle intercettazioni per quanto concerne il contrasto che vi è tra *privacy* e dritto di cronaca e abbiamo allertato gli ordini territoriali invitandoli a monitorare i rispettivi territori e a far conoscere al Consiglio nazionale quali siano gli aspetti più importanti, le peculiarità della questione. Fino ad ora però non abbiamo avuto dei riscontri se non dei *pour parler* estremamente vaghi e generici, legati più che altro alle ultime evenienze che hanno portato alla ribalta delle cronache le vicende giudiziarie.

Abbiamo affrontato il problema dal punto di vista disciplinare – ritenendo l'irrelevanza del fatto – con riferimento all'articolo 114 del codice di procedura penale, laddove un avvocato aveva ritenuto lecito produrre in giudizio gli atti di un procedimento penale per il quale era stato emesso

l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ma il destinatario di queste notizie non aveva ancora assunto la qualità di imputato. Abbiamo ritenuto che non fosse disciplinarmente rilevante e abbiamo prosciolto il collega che invece in primo grado era stato censurato.

Oltre a questo non credo di poter aggiungere molto; vorrei solo ribadire che ci siamo preoccupati, allertando gli ordini territoriali per un monitoraggio del fenomeno sul territorio.

CASSON (*Ulivo*). Dato che soltanto ieri abbiamo avuto occasione di parlare del nuovo disegno di legge di fonte governativa in materia di intercettazioni, vorrei chiederle se avete avuto modo, come categoria professionale, di visionarlo e discuterlo e dunque se può sottoporci le sue osservazioni.

DE MICHELE. Non abbiamo ancora avuto contezza di tale progetto quindi non abbiamo affrontato la discussione. In questo momento, più che altro possiamo formulare degli auspici, come quello di dare rilevanza al ruolo del difensore, dell'avvocato, nel momento in cui vengono effettuate o vengono autorizzate intercettazioni che possono riguardare colleghi.

Auspicheremmo, cioè, che venissero messe in atto le stesse garanzie che operano allorché un avvocato è destinatario di un ordine di perquisizione: in quel caso viene avvertito l'ordine territoriale e, se lo si ritiene necessario, viene inviato un collega ad assistere all'adempimento. Se questa garanzia potesse essere estesa, anche se non so come possa essere fatto tecnicamente, all'ipotesi di intercettazioni che riguardano gli avvocati ciò sarebbe gradito da tutti gli appartenenti alla categoria.

MANZIONE (*Ulivo*). Vorrei chiedere all'avvocato De Michele una considerazione su una delle motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge al quale faceva riferimento il collega Casson. Tale disegno di legge, pur essendo stato approvato in Consiglio dei ministri ad agosto, ancora non è stato formalmente divulgato (nel senso che come testo è reperibile per il momento solo su *Internet*).

È chiaro che questa attenzione nasce, come ha già detto lei, dagli avvenimenti recenti e la tentazione più semplice è quella di cercare di incidere sull'atto finale di una catena abbastanza complessa. Rispetto a questi avvenimenti, però, o si interviene complessivamente su tutto il percorso che è previsto dalla legge, dal momento in cui è concessa l'autorizzazione all'intercettazione al momento in cui questa viene eseguita, utilizzata, depositata e quant'altro, oppure, per evitare che ci possano essere delle pubblicazioni arbitrarie si può intervenire sul soggetto finale, cioè sul giornalista che provvede a pubblicare la notizia. Il giornalista, però, riesce sempre ad essere coperto da quel diritto di cronaca e di informazione che comunque ha una valenza costituzionale, come tutti sappiamo.

È evidente che, all'interno della ricostruzione di questa trafila che porta poi eventualmente alla pubblicazione arbitraria, è presente anche l'avvocato. Ieri il Procuratore nazionale antimafia, fra le tante cose che

ha detto anche con riferimento al disegno di legge che potremmo definire «Mastella» per intenderci meglio, faceva riferimento proprio ai soggetti che teoricamente sono portatori di queste notizie sensibili che dovrebbero rimanere riservate e invece non sono. A monte di tutto il ragionamento vi è la considerazione che quando vengono eseguite delle intercettazioni telefoniche di conversazioni private è evidente che c'è sempre un interlocutore, molto spesso neutro, indifferente o estraneo all'attività penale che però, inevitabilmente, diventa anch'egli soggetto di questa operazione. Così come molto spesso vengono inserite nei verbali delle registrazioni anche elementi o frasi che sono totalmente estranei al percorso fisiologico che è quello di raccogliere elementi a sostegno di un'ipotesi accusatoria.

Allora, all'interno di questo doppio percorso – che prevede una strada più complessa, ovvero cercare di regolamentare le varie scansioni per fare in modo che ci sia una responsabilizzazione di tutti i soggetti, ed una abbastanza più semplice, incrementare magari la pena, aumentare le responsabilità dell'ultimo soggetto – è evidente che occorre il contributo di tutti coloro che partecipano alla formazione di situazioni come questa, fra i quali vi sono gli avvocati.

In tale logica ecco perché ritengo che forse il Consiglio nazionale forense potrebbe mettere in campo un'iniziativa proprio all'interno di questa necessità di regolamentare le varie scansioni, i vari passaggi poichè siamo ancora in tempo per farlo (a quanto mi risulta, il cosiddetto disegno di legge Mastella non è stato ancora assegnato a meno che ciò non sia avvenuto nelle ultime ore). Infatti, secondo me, è più giusto ragionare sull'intera trafila e non incidere sul destinatario finale che è il giornalista, prima che la cosa venga portata all'attenzione del grande pubblico. Se ritiene di poter svolgere una riflessione su questo punto gliene sarei grato.

DE MICHELE. Ringrazio il senatore Manzione per queste parole. In effetti intendiamo collaborare, dare il nostro apporto. Siamo rimasti dispiaciuti, lo dico a chiare lettere, allorché non vi è stato quel minimo di concertazione, anche con riferimento alle ultime vicende che ci hanno toccato.

MANZIONE (*Ulivo*). Si riferisce al decreto Bersani?

DE MICHELE. Certamente. Io impegnerò la commissione che tratta di affari penali, presieduta dall'avvocato Cricri, co-presidente l'avvocato Conso, ad affrontare tali tematiche. Già per altri aspetti tale commissione ha ritenuto di dare al Ministro un contributo, che però non sappiamo come sia stato valutato, per cercare di accelerare i tempi dei processi penali. Fanno parte della commissione il presidente Conso, il professor Delfino Siracusano, quindi luminari del diritto penale e sostanziale nazionale. Abbiamo fornito degli *input*, non di più, ma non abbiamo ricevuto, fino ad ora, alcuna risposta.

Siamo pronti ad offrire un ulteriore contributo; sarebbe auspicabile che questo nostro contributo venisse sottoposto quantomeno ad un confronto da cui credo guadagneremmo tutti. Possiamo mettere a disposizione le nostre energie che non sono di poco conto: abbiamo delle menti che collaborano con il Consiglio nazionale forense nella commissione affari penali- il presidente Conso, il professor Delfino Siracusano, il professor Ricci, il professor Padovani – che possono essere produttive e foriere di eventi favorevoli per tutti.

MANZIONE (*Ulivo*). Speriamo che tanti luminari sappiano portare un pò di luce, ce lo auguriamo.

DE MICHELE. Forse bisogna aggiungere un po' di pragmatismo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato De Michele. La nostra Commissione sarà ben lieta di questo confronto e del contributo importante che può venire dall'avvocatura.

Sarà svolta ora l'audizione, l'ultima nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, del dottor Francesco Saverio Borrelli che saluto e ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. Naturalmente la sua convocazione è legata alle sue attuali funzioni, se queste sono ancora attuali, cioè se non si è esaurito quel processo.

BORRELLI. Sono attuali perché la nomina secondo lo statuto della F.I.G.C. dovrebbe durare quattro anni. Sarà da vedere poi se venendo meno ad un certo punto, tosto o tardi, il commissario straordinario che mi ha nominato, non sia forse più corretto e opportuno da parte mia mettere a disposizione.

PRESIDENTE. Non si è trattato quindi di una nomina *ad hoc*.

BORRELLI. L'ufficio indagine è un ufficio permanente della struttura.

PRESIDENTE. Dottor Borrelli, ore lei è a capo dell'ufficio indagine della F.I.G.C. ma naturalmente la nostra Commissione intende usufruire di tutta la sua vasta competenza e preparazione.

Nel corso delle audizioni finora svolte, abbiamo sempre seguito una procedura: l'audito svolge un'esposizione introduttiva, naturalmente partendo dalle questioni che ritiene utile fornire alla Commissione, e successivamente i commissari rivolgono delle domande, chiedono chiarimenti e approfondimenti. Le cedo quindi la parola per una esposizione introduttiva.

BORRELLI. Le considerazioni introduttive riguardano la vicenda di cui mi sono occupato fino a qualche settimana fa e, in particolare, la ricezione e l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nell'ambito della giustizia calcistica.

Devo dire che sul problema della utilizzabilità delle intercettazioni in sede disciplinare sportiva si sono avute diverse pronunzie della commissione disciplinare, della commissione di appello federale e della corte federale, che sono gli organi collegiali della giustizia calcistica, che hanno risposto affermativamente. Infatti, come è facile immaginare, gli indagati e i difensori degli indagati hanno immediatamente sollevato una questione circa la utilizzabilità in sede disciplinare di intercettazioni che hanno la loro giustificazione e la loro finalità nell'ambito del processo penale. Ricordo infatti che l'articolo 270 del codice di procedura penale stabilisce che in linea di massima non sono utilizzabili le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nell'ambito del quale sono state disposte, salvo casi particolarissimi. Questa disposizione del codice di procedura penale è stata ritenuta dalla giustizia calcistica non ostativa alla utilizzazione delle intercettazioni. Naturalmente, faccio riferimento al testo vigente del codice di procedura penale, non al testo che potrà risultare dall'approvazione – se vi sarà – del disegno di legge governativo.

Si è detto che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti, previsto dall'articolo 270, comma 1, opera soltanto in ambito processuale penale. Si è detto che deve presumersi la legittimità delle intercettazioni, ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale, e si è sottolineato – questo è molto importante – che la legge n. 401 del 1989, che ha previsto come reati quello che in ambito disciplinare si chiama illecito sportivo, la frode sportiva e i reati di scommesse clandestine, all'articolo 2, comma 3, consente al giudice disciplinare di attingere atti dal procedimento penale, fermo restando, come stabilito dalla legge citata, l'eventuale divieto di pubblicazione.

Si è sottolineato, sempre nell'ambito della giurisprudenza dei giudici collegiali federali che citavo poco fa, che l'ordinamento sportivo ha una propria autonomia e che sul punto la legge n. 280 del 2003 esplicitamente sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale. Si è evidenziato ancora che gli articoli 21 e 27 del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali consentono il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti privati o pubblici, se questa utilizzazione è autorizzata da espresse disposizioni di legge. Si afferma che questa interpretazione favorevole all'utilizzabilità sia stata condivisa dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, il codice della giustizia sportiva all'articolo 36, comma 1, consente tutti i mezzi di accertamento legale ritenuti opportuni. All'utilizzazione, secondo una pronunzia della commissione di appello federale del luglio scorso, non ostano né l'articolo 15 della Costituzione, né, per le stesse ragioni, l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per di più – qui passiamo dalla giustificazione teorica alla considerazione in fatto – si dice che, almeno nei procedimenti nei quali il problema è sorto, le intercettazioni non vengono in questione in quanto tali, come prova in sé degli addebiti, dal momento che gli indagati, i deferiti non ne hanno contestato la rispondenza alla realtà, non hanno contestato in sostanza la paternità delle voci e delle frasi che risultavano dalle intercettazioni. Al contrario, essi hanno addirittura invitato i giudicanti ad ascoltare attentamente queste intercettazioni per rendersi conto, anche dal tono della voce e dal contesto in generale, di quali fossero le reali intenzioni di coloro che parlavano. Ciò naturalmente allo scopo di sminuire e attenuare quello che poteva essere il contenuto e il valore accusatorio di queste dichiarazioni; spesso è stato detto che si tratta di dichiarazioni fatte per spirito guascone, per vanteria, per millanteria e via dicendo. Ripeto, siamo scesi a considerare in fatto il problema dell'utilizzazione, quindi, il problema di constatazione di fatto che in qualche modo taglia fuori tutte le considerazioni teoriche che si facevano prima, perché in fatto il contenuto delle intercettazioni non è stato contestato come tale.

Credo che queste argomentazioni del giudice sportivo possano essere condivise. Vorrei sottolineare in particolare che (lasciando tra parentesi la constatazione che le intercettazioni, e non solo le intercettazioni, ma ben tre informative dei Carabinieri all'autorità giudiziaria di Napoli erano state già pubblicate da «L'Espresso» in due volumi, il libro nero e il libro rosso allegati a numeri del mese di maggio 2006, quindi ben prima che avvenisse il deferimento al giudice sportivo) questo materiale è stato acquisito regolarmente, alla luce del sole, dall'ufficio indagini con trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, prima di Torino e poi di Napoli, di parte degli atti di cui disponevano, in particolare di queste tre informative dei Carabinieri, corredate poi da un invio delle intercettazioni, delle trascrizioni delle intercettazioni vere e proprie e da un interessante documento multimediale che abbiamo ascoltato più volte nel corso delle indagini. Essi sono stati trasmessi regolarmente con lettere di richiesta e di trasmissione di cui ho qui le copie. Queste richieste e trasmissioni trovavano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2, comma 3, della legge 401 del 1989 che ho citato prima.

Volendo sottilizzare, volendo essere – oserei dire – bizantinamente cavillosi, si potrebbe dire che la legge n. 401 del 1989 prevede questa richiesta e questa trasmissione di atti con riferimento alla frode sportiva, cioè a quello che nel linguaggio del codice della giustizia sportiva si chiama illecito sportivo, vale a dire l'alterazione o il tentativo di alterazione di quello che sarebbe il normale risultato di partite di calcio. Io credo che in realtà questa norma, sebbene sia posta immediatamente dopo l'articolo che sanziona la frode sportiva, sia espressione di un principio estensibile anche al di fuori del caso specifico della frode sportiva.

In linea generale, credo che i due principi, quello del collegamento tra l'ordinamento generale e l'ordinamento settoriale e il principio dell'autonomia reciproca di questi due ordinamenti (che non sono in contrasto tra di loro, ma combinati tra di loro), possono dar luogo all'intercomunica-

zione dei contenuti delle indagini dei rispettivi mondi e contemporaneamente alla distinzione della disciplina dell'effettiva utilizzazione e trattamento di questi dati.

Qualche problema può sorgere in tema di pubblicazione. Dicevo poc'anzi che la legge n. 401 del 1989 fa salvo il divieto di pubblicazione qualora i dati provenienti dall'autorità giudiziaria siano ancora soggetti a tale divieto. Poiché i tempi dei meccanismi processuali ordinari e del meccanismo processuale sportivo possono non coincidere (di regola non coincidono, perché la giustizia sportiva è, o tende ad essere, estremamente più rapida rispetto alla giustizia ordinaria), si può creare una sfasatura. Cosa succede? Finché i dati delle intercettazioni vengono utilizzati ai fini del deferimento o ai fini della decisione emessa dal giudice sportivo, non siamo ancora in tema di pubblicazione, ma semplicemente in tema di utilizzazione. È vero però che, per prassi consolidata ormai da anni, le decisioni dei giudici sportivi vengono immediatamente pubblicate su Internet. Ecco allora che automaticamente si ha questa pubblicazione. Questo certamente può essere un inconveniente; può essere addirittura in contrasto con quanto stabilisce la legge. Però credo che in sede disciplinare sportiva, quindi in sede di ordinamento settoriale, sia possibile rimediare a questo inconveniente, prevedendo che in determinati casi, con provvedimento motivato del collegio giudicante, si inibisca la pubblicazione su Internet della motivazione della decisione, o di alcune parti di essa, pubblicando peraltro ugualmente il dispositivo e le parti che non mettono in questione le intercettazioni. Credo che in questo modo si salverebbero capra e cavoli, se mi è permessa questa espressione del linguaggio corrente. Naturalmente rimane fermo il diritto delle parti del procedimento ad avere copia degli atti per i fini difensivi.

Una questione ulteriore potrebbe sorgere con la nuova legge in gestazione. Infatti, esaminando il disegno di legge governativo, in particolare quello che sarà presumibilmente il testo del nuovo articolo 270, notiamo che si prevede che alle intercettazioni trasmesse ad altre autorità si applichino gli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinquies*. Tali articoli verranno introdotti se il disegno di legge sarà approvato in relazione alla separazione tra intercettazioni rilevanti e intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, nonché all'eliminazione dei riferimenti a soggetti estranei al procedimento o a vicende e fatti che non interessano per il procedimento. Credo tuttavia che l'eventuale approvazione del nuovo testo dell'articolo 270 non dovrebbe cambiare la situazione di fondo e l'utilizzabilità in genere delle intercettazioni nel procedimento disciplinare, anche perché normalmente i dati provenienti dall'autorità giudiziaria ordinaria vengono forniti già trascritti e depurati delle parti che non interessano.

Sul problema delle intercettazioni in genere nella giustizia sportiva non ho molto altro da dire, se non sottolineare ancora una volta – come credo che i colleghi che fanno parte oggi di questa Commissione del Senato sappiano – che delle intercettazioni non è possibile fare a meno, perché determinate vicende, determinati fatti e determinati tipi di criminalità e di irregolarità dal punto di vista disciplinare e sportivo o si accertano in

presa diretta, sorprendendo le conversazioni degli interessati, o altrimenti è pressoché impossibile portarli alla luce.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Borrelli, per il suo contributo.

MANZIONE (*Ulivo*). Dottor Borrelli, lei ha svolto una relazione realmente esaustiva. A volte dobbiamo rivolgere dei complimenti a tutti gli auditi, perché ciò fa parte di una ritualità parlamentare; in questo caso, invece, devo veramente compiacermi del fatto che lei non ha omesso nessuno degli elementi di perplessità che, rispetto a quanto è successo, in qualche modo venivano evidenziati.

Per fortuna, la piega che ormai le vicende hanno preso – mi riferisco alla rinuncia da parte di quasi tutti i soggetti al ricorso alla giustizia amministrativa e quindi al riconoscimento implicito della validità dell'ordinamento sportivo quale unico riferimento per la soluzione di controversie di questo tipo – ci evita che alcune domande possano essere interpretate come volte a creare determinate condizioni. Possiamo dire di svolgere un ragionamento meramente accademico, che comunque è finalizzato alla nuova legge, in quanto ci serve a comprendere meglio in che modo possa essere creata questa interconnessione.

Lei, dottor Borrelli, ha svolto una relazione apparentemente scarna, ma in realtà corposissima, perché ha parlato di tutti i problemi fondamentali. Il primo problema fu introdotto dal decreto-legge poi convertito nella legge n. 280 del 2003 che, per risolvere un problema specifico (i ricorsi ai vari TAR pendenti in Italia, che avevano determinato il blocco del campionato e l'ammissione o la sospensione di una serie di provvedimenti nei confronti di molte squadre), decise di concedere una deroga alla Federazione italiana gioco calcio rispetto ai regolamenti, per poter ammettere in più tantissime altre squadre, e cercò di regolamentare i rapporti fra ordinamento statale e ordinamento sportivo. Ciò non dovrebbe mai avvenire per decreto-legge, perché parliamo di situazioni giuridicamente così complesse che meriterebbero un approfondimento maggiore; molto spesso, tuttavia, il legislatore utilizza l'occasione specifica per cercare di risolvere una serie di problemi. D'altra parte, questo riconoscimento espresso alla giustizia sportiva circa l'autonomia dell'ordinamento sportivo era la richiesta più forte che veniva fatta. È strano che il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo avvenga attraverso il riconoscimento di una deroga alle norme che regolano l'ordinamento sportivo stesso. Questo sarebbe tutto da spiegare: mi chiedo come mai, se c'è l'autonomia, dal soggetto che in qualche modo incarna quell'ordinamento sportivo che pretende l'autonomia si chieda all'ordinamento statale una deroga per violare quelle regole. Ma ciò fa parte della storia di questa nostra Repubblica e ci interessa poco.

Quello che ci interessa invece – e veramente mi affido alla sua competenza, che lei ha di nuovo in maniera concreta rappresentato in quest'Aula nel corso della presente audizione – è affrontare e comprendere una serie di questioni. Non ci sono riverberi né sviluppi; stiamo svolgendo

un ragionamento e abbiamo bisogno di comprendere a tutto tondo – come diceva il presidente Salvi – quali siano, nella prospettiva della nuova legge, le situazioni che effettivamente si vanno a determinare.

Da quello che mi risulta siamo in presenza di un atto di archiviazione della procura della Repubblica di Torino del procedimento per frode sportiva nei confronti della Juventus. Dopo tale archiviazione la suddetta procura ha trasmesso alla Federazione italiana gioco calcio una serie di atti, ritenendo che benché non vi fossero elementi per una valutazione dal punto di vista della giustizia sostanziale, dell'illecito penale e quant'altro, potessero esservi comunque delle circostanze da prendere in considerazione. Questo è il primo dato di cui vorrei avere conferma da parte del dottor Borrelli tenuto conto che a volte le notizie che apprendiamo provengono dagli organi di stampa e quindi può darsi che le cose non siano andate proprio in questi termini.

Subito dopo vi è stata la pubblicazione su due allegati del settimanale «L'espresso» di una serie devastante di intercettazioni facenti parte di una indagine in corso presso la procura della Repubblica di Napoli. Aggiungo che quest'ultima non aveva ancora emesso neanche un avviso di garanzia, si era quindi ancora nella fase preliminare delle indagini nell'ambito della quale il magistrato aveva quindi bisogno di valutare gli elementi che erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria per decidere contro chi procedere e che cosa contestare. Tuttavia la pubblicazione sul suddetto settimanale di questi due corposi volumetti ha determinato una accelerazione anche di quel procedimento, tanto è vero che hanno avuto luogo le conferenze stampa della procura di Napoli e quant'altro. Questo era il secondo versante della questione.

Il terzo versante riguarda la procura della Repubblica di Roma dove sappiamo che era in corso un'altra indagine, non ricordo bene se legata soltanto alla società del figlio di Moggi o ad altro, mi sembra comunque che questi fossero i limiti, perlomeno quelli trapelati all'esterno.

Allora dottor Borrelli, la prima domanda che desidero rivolgere è la seguente: si è in presenza di tre fattispecie diverse, e nello specifico mi riferisco ad una archiviazione, ad un'istruttoria in corso, nell'ambito della quale la procura interessata ha messo a disposizione gli atti, e ad un'ulteriore istruttoria rispetto alla quale a quanto ci risulta la procura competente ha invece deciso di non mettere a disposizione i relativi atti. Ebbene, dottor Borrelli, lei può confermare queste circostanze e ci può aiutare a comprendere per quale ragione siamo di fronte a meccanismi complessivamente diversi.

Infatti, se è vero che la legge sulla frode sportiva (la citata legge n. 401 del 1989) al comma 3 dell'articolo 2 prevede la possibilità di richiedere copia degli atti del procedimento penale ma siamo in un ambito discrezionale, quindi è possibile richiedere ed è altrettanto possibile concedere, ma in tal senso non è previsto alcun obbligo. A fronte di ciò come si spiega allora il fatto che rispetto a situazioni parzialmente diverse ed in parte coincidenti, mi riferisco a quelle di competenza rispettivamente delle procure di Roma e Napoli, e del tutto diverse, quelle trattate dalla procura

di Torino, si siano avute risposte completamente diverse, per lo meno da quanto ci risulta. Questo serve anche a far comprendere che ci stiamo riferendo ad una normativa obiettivamente non chiara. La norma prevista all'articolo 2 della legge n. 401 sostanzialmente non era stata mai utilizzata, perlomeno non in maniera così vistosa posto che a mio avviso essa nasceva in collegamento diretto alla materia della frode sportiva; ripeto, tale norma scaturisce da quella esigenza proprio perché quando il legislatore la valuta si rende conto che è necessario un interscambio onde consentire in qualche modo la valutazione delle prove raccolte per altre finalità. Quindi sulla correttezza della vicenda a mio avviso c'è molto da discutere.

Le pongo però un'ulteriore questione. Lei, dottor Borrelli, ha affermato che nei vari gradi della giustizia sportiva nessuno ha contestato l'autenticità delle intercettazioni, tant'è che alcuni invitavano ad ascoltare bene e a considerare le pause sottolineando come si fosse in presenza di un atteggiamento guascone, ossia quello di chi vuole esibire cose che non ha e di chi vuole «millantare», e quindi non di chi gestisce e domina. Ora il problema secondo me non è quello di comprendere bene quello che si dice, ma di sapere rispetto a quale gamma e in quale panorama di intercettazioni viene estrapolato solo un determinato contesto. Nella disciplina ordinaria abbiamo dei problemi a ragionare della tutela della riservatezza perché rispetto a tutto il materiale fatto oggetto di intercettazioni non è possibile immaginare una selezione terza; questo proprio perché c'è il diritto delle parti che – laddove non lo faccia il pubblico ministero – potrebbero rinvenire un interesse magari per la difesa ad utilizzare quelle intercettazioni che per il pubblico ministero sono del tutto neutre. La grande difficoltà che riscontriamo è appunto questa. Tant'è che la possibilità di filtro prevista dall'articolo 268 del codice di procedura penale è assegnata al GIP, il quale in contraddittorio, sulla base della richiesta delle parti che quindi hanno contezza di tutto il «magma intercettativo» – mi si passi l'espressione – può al riguardo valutare. Ciò significa che una corretta difesa nasce laddove tutta la gamma degli elementi viene messa a disposizione e quindi come il pubblico ministero può decidere quale elemento serva a rafforzare l'ipotesi accusatoria, così il difensore può stabilire quale elemento sia utile a confutarla.

Ora però la procura di Napoli non ha messo a disposizione tutte le intercettazioni e una delle doglianze che i difensori delle varie società sportive interessate hanno avanzato davanti agli organi di giustizia sportiva riguarda proprio questo aspetto e cioè da chi sia stata operata la selezione degli atti utilizzabili. Questa è anche l'altra domanda che pongo al dottor Borrelli posto che la questione non è la veridicità o meno dell'intercettazione, ma il contesto complessivo all'interno del quale essa viene svolta, tenuto conto che le conversazioni che precedono e seguono una determinata telefonata possono risultare illuminanti al fine di valutare determinati elementi. Ora è chiaro e comprendiamo perfettamente che per la giustizia sportiva il fatto stesso che si intrattenga un determinato rapporto diventi un elemento fondamentale perché magari questo può ledere quel

dovere di lealtà che in tale ambito rappresenta un patrimonio irrinunciabile posto che non interessa tanto perché accadano certe cose, ma lo stesso fatto che accadano e quindi che esistano dei tentativi di condizionamento, guasconi o meno che siano. Detto questo, dottor Borrelli, proprio per la funzione che ha svolto per tanti anni immagino comprenda benissimo che comunque una qualche deviazione rispetto a quello che è l'ordine cose al riguardo si è obiettivamente verificata.

C'è poi un altro dato da considerare. Noi ci stiamo riferendo ad intercettazioni che, se pure disvelate dalla pubblicazione nei due numeri de «L'Espresso», riguardano comunque una fase preliminare di un procedimento, addirittura precedente all'eventuale avviso di garanzia trasmesso alle parti e che quindi non possono essere disvelate. A meno di non reputare di essere di fronte a un precedente e quindi considerare che la violazione delle regole sul segreto istruttorio e sulla riservatezza ha ragion d'essere nel contesto complessivo delle previsioni del nostro codice fino a quando qualcuno sugli organi di stampa non decide di violarle diventando quello l'elemento che dà la stura ai comportamenti successivi: ne consegue che dato che il segreto istruttorio è stato violato dalla stampa si decide di procedere mettendo a disposizione gli atti. Lei però dottor Borrelli, ritiene che se non ci fosse stata quella pubblicazione la procura di Napoli avrebbe messo quella documentazione a disposizione della Federazione italiana gioco calcio che, benché affiliata al CONI, resta comunque un'associazione di diritto privato come qualunque altro tipo di associazione? Ebbene, a fronte di una comparazione degli interessi complessivi, lei crede che avrebbe approvato la violazione delle regole concedendo ad un'associazione privata la disponibilità di quegli atti? Se lei fosse stato il procuratore della Repubblica di Napoli che cosa avrebbe fatto?

È ovvio quindi che si è in presenza di una serie di distorsioni assai evidenti. D'altra parte – il dottor Borrelli lo ha già detto con grande obiettività – è chiaro che vi è il limite previsto dall'articolo 116 del codice di procedura penale sulla pubblicazione, ma sappiamo anche che è inevitabile che nel momento in cui si utilizza il dettato di tale articolo, collegato all'articolo 2 terzo comma della già citata legge n. 401, per tentare di legittimare – si tratta di una mia valutazione – un comportamento discutibile va poi considerato l'ulteriore limite della pubblicazione. Del resto stiamo parlando di un procedimento disciplinare che aveva un'eco obiettivamente così rilevante da non potere essere tenuta sotto il silenziatore e quindi figuriamoci se mentre erano in corso le indagini da parte della procura della Repubblica di Napoli fossero stati pubblicati i *dossier*! Tale procura dovrebbe comunque essere considerata dal punto di vista della tutela della riservatezza e della sicurezza un ambiente meno violabile, figuriamoci rispetto alla giustizia sportiva; trattandosi infatti di un'associazione privata è chiaro che non può dotarsi delle stesse regole.

Concludendo, ribadisco che per fortuna, come ho detto in premessa, tutto questo non ha dato la stura ad una serie di ricorsi in via amministrativa, altrimenti sarei stato curioso di conoscere come il giudice ammini-

strativo avrebbe valutato una serie di violazioni che obiettivamente esistono e una serie di forzature che obiettivamente sono state consumate. Per fortuna siamo nella fase in cui è possibile utilizzare quanto accaduto solo per cercare di disegnare una normativa che sia più attenta alle esigenze di tutti, anzitutto ai diritti delle persone che inevitabilmente vengono coinvolte nelle intercettazioni senza entrarci nulla. Questo ulteriore rischio lo abbiamo corso: infatti, se poteva essere astrattamente legittimo che una parte dell'intercettazione, che riguardava un arbitro o un direttore sportivo di una società, avesse trovato accesso nel procedimento sportivo – ma io sostengo che non era possibile – a maggior ragione bisognava tentare di immaginare un sistema che epurasse l'intercettazione da tutti i riferimenti a soggetti estranei alla vicenda. Se la tutela della riservatezza e il diritto alla *privacy* esistono nell'ordinamento statale, non possono essere cestinati attraverso un rimbalzo anomalo, dal mio punto di vista, nell'ordinamento sportivo, di cui bisogna valutare la valenza. Questa è la panoramica complessiva.

So di affidarmi ad una persona dall'esperienza illuminata e che è capace di immaginare una riflessione che non deve essere autocritica, ma che deve servire solo per comprendere effettivamente quali sono i limiti e i confini che devono essere tracciati per evitare il ripetersi di certe situazioni.

CASSON (*Ulivo*). Mi inserisco nell'alveo della panoramica delineata dal senatore Manzione per porre alcuni quesiti più specifici e più rapidi. Premetto che concordo con la soluzione sia procedurale che conclusiva della giustizia sportiva e quindi non esamino questo punto di vista; nutro però molte perplessità sui passi compiuti dall'autorità giudiziaria ordinaria proprio per questioni strettamente procedurali. Volevo per l'appunto chiedere al dottor Borrelli se ci sono stati dei provvedimenti autonomi di trasmissione da parte delle procure di Torino, Napoli e Roma a favore dell'ufficio diretto da lei o se le stesse procure, in particolare quelle di Napoli e Roma, sono state sollecitate. La mia perplessità riguarda soprattutto la trasmissione atti avvenuta a Torino. Il mio quesito è volto a sindacare, tengo a precisarlo, l'atteggiamento dell'autorità giudiziaria ordinaria e non quello della giustizia sportiva e mi chiedo se quest'ultima abbia affrontato il problema, perché, a mio parere, quella trasmissione dopo un'archiviazione di atti, non essendo prevista, può configurare dei profili di illiceità. Proprio per garantire la tutela delle persone non è prevista alcuna trasmissione di atti archiviati e la relativa documentazione deve finire in archivio; non esiste alcun aggancio normativo che consenta di trasmettere alla Federazione italiana gioco calcio o all'ufficio federale atti di quel tipo.

Un problema analogo anche se in parte diverso, come bene è stato indicato dal senatore Manzione, potrebbe prospettarsi per gli uffici di Napoli e Roma, ma la mia perplessità principale è questa: come fa una procura della Repubblica, archiviando un procedimento, a decidere di mandare a un'associazione privata degli atti che sono coperti da segreto e

che dovrebbero essere distrutti? È stato affrontato questo problema in sede di giustizia sportiva? Chiedo a lei un parere, vista la sua notevolissima esperienza, circa la considerazione espressa sulla vicenda che ha visto una procura trasmettere atti che sarebbero dovuti finire in archivio.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Mi sembra veramente strano che si chieda ragione al dottor Borrelli di ciò che alcune autorità giudiziaria hanno autonomamente fatto. In considerazione dell'elevato spessore del dottor Borrelli, che è stato procuratore della Repubblica, credo che si possa chiedere semplicemente un parere, ma niente di più.

CASSON (*Ulivo*). Penso che si tratti di un parere autorevole.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ogni magistrato, ogni procuratore della Repubblica che compie degli atti si assume le proprie responsabilità e non spetta alla giustizia sportiva sindacare l'operato del magistrato.

PRESIDENTE. Non era certo questo lo spirito dei quesiti.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Penso quindi che la richiesta rivolta al dottor Borrelli sia avvenuta nella forma di una consulenza. Mi sta bene che lo si interroghi per sapere dell'effettivo accadimento di determinate vicende, però per il resto è chiaro che, se responsabilità ci sono, queste riguardano i magistrati che hanno inviato gli atti alla giustizia sportiva spontaneamente o su richiesta.

MANZIONE (*Ulivo*). Però proprio questo è il punto: se c'è stata la richiesta.

BORRELLI. Non mi sentivo sotto accusa.

MANZIONE (*Ulivo*). Non c'era alcuna intenzione.

CASSON (*Ulivo*). Anzi, era il contrario.

BORRELLI. Ho capito perfettamente.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ho voluto solo precisare.

MANZIONE (*Ulivo*). Una precisazione affettuosa.

BORRELLI. Non sono in grado di dare molte spiegazioni. Certo, non possiamo fare a meno di constatare che a Napoli è successo qualcosa di strano, e dire strano è dire poco. Certo, è possibile che l'invio degli atti da Napoli all'ufficio indagini o, per meglio dire, la consegna materiale nelle mie mani sia stata determinata, facilitata, incoraggiata dalla circostanza che nel frattempo era già comparso sulla stampa periodica il contenuto integrale delle tre informative dei Carabinieri. Non mi sento auto-

rizzato a ricostruire anche psicologicamente il processo mentale dei colleghi di Napoli.

MANZIONE (*Ulivo*). Sarebbe difficile.

BORRELLI. Certo sarebbe difficile ma qui vorrei però sottolineare alcune date. Sono venuto a Roma a prendere possesso dell'ufficio intorno il giorno 26 maggio; dal primo contatto con l'avvocato Nicoletti, che è il braccio destro del commissionario straordinario, professor Rossi, ho appreso che Napoli aveva una messe notevole di atti che avrebbe potuto trasmetterci e che poteva interessare la giustizia sportiva. Quindi, in seguito ad intese telefoniche preventive tra l'avvocato Nicoletti e la procura della Repubblica di Napoli, lo stesso 26 maggio, quando ho preso possesso dell'ufficio a Roma, l'avvocato Nicoletti ed io ci siamo trasferiti a Napoli su una macchina dei Carabinieri e dietro mia richiesta verbale, perché non avevo ancora firmato nulla, il procuratore della Repubblica di Napoli, come risulta dalla lettera di accompagnamento datata 26 maggio, mi ha consegnato il cd-rom contenente la copia delle informative dei Carabinieri.

MANZIONE (*Ulivo*). Lei ha selezionato atti o si è limitato solo a ricevere quello che non aveva chiesto?

BORRELLI. Ho ricevuto degli atti.

MANZIONE (*Ulivo*). Atti che non aveva ancora chiesto formalmente e che non era titolato a chiedere perché non aveva assunto le funzioni. Questo è un limite.

BORRELLI. Nel momento in cui sono andato a Napoli si è parlato di questa indagine e mi sono state verbalmente illustrate le linee portanti della stessa ho chiesto se potevamo avere questi atti.

MANZIONE (*Ulivo*). È possibile che un procuratore della Repubblica illustri al capo di un ufficio indagine di un'associazione privata – sottolineo questo punto – le linee principali di un'indagine coperta dal segreto istruttorio?

BORRELLI. Qui entra in gioco l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989.

MANZIONE (*Ulivo*). Lei ci ha detto che la richiesta non era stata ancora inoltrata e ancor più che non aveva nemmeno assunto le funzioni, quindi non era in condizione di presentare la richiesta. A volte la forma diventa sostanza.

CASSON (*Ulivo*). Bisognerebbe chiederlo al procuratore della Repubblica di Napoli.

MANZIONE (*Ulivo*). Ci rivolgiamo al dottor Borrelli perché lui è qui.

BORRELLI. C'è stata forse una fase, che ha preceduto la mia gita a Napoli, un po' fluida di contatti tra il vice commissario Nicoletti e la procura di Napoli. In realtà poi a Roma, all'ufficio indagine era già incardinata un'indagine nata sulla base degli atti di Torino. Qui passiamo agli altri argomenti.

MANZIONE (*Ulivo*). Roma ha messo a disposizione gli atti?

BORRELLI. No, Roma non li ha messi a disposizione.

MANZIONE (*Ulivo*). C'è stata una richiesta formale?

BORRELLI. C'è stata una richiesta formale; c'è stato un contatto telefonico da parte mia con il collega Palamara – soltanto con lui, se non ricordo male –, il quale mi ha detto che non poteva trasmettermi nulla perché l'indagine era ancora in corso.

MANZIONE (*Ulivo*). Mi scusi, ma c'è una risposta formale?

BORRELLI. Molto recentemente ho nuovamente chiesto per iscritto alla procura della Repubblica di Roma se vi erano atti riguardanti il problema delle procure, dei procuratori, della società Gea e via dicendo; ho ricevuto una telefonata l'altro ieri dal dottor Palamara, il quale mi ha detto che nei prossimi giorni ci arriveranno plichi contenenti atti che riguardano questa indagine perché questa per una parte è conclusa. Per un'altra parte proseguirà ancora e quindi gli atti non sono ancora messi a disposizione della giustizia sportiva. Allo stato attuale io non ho ricevuto niente da Roma.

MANZIONE (*Ulivo*). Quindi Roma ha sostanzialmente affermato un principio, che poi per altri versi è compreso nel nostro codice, secondo cui finché le indagini non sono concluse non è possibile far ricorso a quel comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 401 del 1989 che richiama l'articolo 116 del nostro codice. Napoli invece ha fatto esattamente l'opposto e, prima ancora che ci fosse una richiesta formale, si è preoccupata di mettere a disposizione quello che non poteva essere messo a disposizione. Questo è il dramma.

BORRELLI. Senatore Manzione, mi permetto di non condividere in pieno questa sua affermazione dal momento che non c'è alcuna norma la quale stabilisca che non possono essere messi a disposizione gli atti se non è terminata l'indagine. Per lo meno il citato articolo 2, comma 3, non stabilisce questo.

MANZIONE (*Ulivo*). Sì, certo, sono d'accordo con lei ma se c'è una richiesta. L'articolo 116 del codice di procedura penale fa riferimento comunque ad una richiesta che non era stata avanzata per Napoli. Si era trattato di un *pour parler*.

PRESIDENTE. Colleghi, la questione mi sembra si sia chiarita. I fatti si sono chiariti, così come le norme applicabili. Le valutazioni si faranno in un momento successivo.

BORRELLI. Anche con Torino probabilmente – dico probabilmente perché non ero ancora in carica – c'erano stati dei contatti telefonici.

CASSON (*Ulivo*). Mi scusi, ma c'era una lettera di trasmissione autonoma di Torino che fa riferimento ad una richiesta?

BORRELLI. Sì, c'è una lettera del 19 maggio 2006 firmata dal procuratore Maddalena nella quale si afferma che, a seguito delle intese e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale, si trasmettono i *file* audio relativi alle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento.

CASSON (*Ulivo*). Indirizzata a chi?

BORRELLI. Indirizzata alla Federcalcio, ufficio indagini, in data 19 maggio. Ripeto che a quella data io non era ancora stato nemmeno interpellato dal professor Rossi.

Dalle carte che ho qui di fronte a me vedo che da Torino c'è un'altra lettera del 3 giugno 2006, questa volta indirizzata a me, nella quale si riporta: in riscontro a sua richiesta orale, trasmetto, ai sensi dell'articolo 116, copia degli atti del fascicolo 2082 (atti relativi a dichiarazioni della signora Maria Grazia Fazio). In questo caso non si trattava di intercettazioni telefoniche, ma di atti. Era un modello 45, quindi non era ancora un procedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra di ricordare che c'era una richiesta da parte del senatore Casson.

CASSON (*Ulivo*). La richiesta era appunto quella di sapere se c'erano questi provvedimenti autonomi o di iniziativa di parte delle varie autorità giudiziarie e se possiamo averne copia.

BORRELLI. Io posso mettere a disposizione queste copie di lettere di cui ho parlato. Non escludo - voglio al riguardo essere assolutamente chiaro – che ve ne siano anche altre, ma noi non abbiamo più la disponibilità degli atti dell'indagine perché l'ufficio indagini si spoglia completamente del fascicolo. Queste copie erano rimaste in cassaforte.

PRESIDENTE. Tali copie verranno allegate agli atti. Se ci fossero eventualmente altre richieste possiamo rivolgerle direttamente della Federazione italiana gioco calcio.

Ringrazio vivamente il dottor Borrelli per la sua collaborazione.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, mi scusi se la interrompo ma vorrei intervenire su un argomento che riguarda l'indagine conoscitiva sotto l'aspetto generale. Ieri mattina il dottor Saviotti, quando ci ha parlato dell'attività dell'Osservatorio sul monitoraggio, ha fatto riferimento vari periodi temporali. Dal momento che ha poi specificato che la sua attività si è conclusa nel 2001 e poiché con il cambio di Governo c'è stata una nuova commissione, sarebbe forse utile che la nostra Commissione acquisisse le relazioni conclusive o annuali (non so se le relazioni sono uniche o divise anno per anno) sia per il periodo fino al 2001, sia per l'ultimo periodo. È stato anche consigliato che sarebbe utile fare ulteriori specificazioni sul monitoraggio e sulle modalità delle intercettazioni. Questo è un Osservatorio che dipende dal Ministero delle telecomunicazioni e che invia poi alle varie amministrazioni competenti questo tipo di relazione.

PRESIDENTE. Questa mi pare senz'altro una richiesta da formalizzare. Se ci sono altre richieste di acquisizione di documenti utili ai fini dell'indagine, pregherei i colleghi di avanzarle adesso.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha svolto una serie di approfondimenti con riferimento alle intercettazioni indirette dei parlamentari. Questa è una materia che per la prima volta prevede la possibilità di utilizzare un percorso parallelo, il cosiddetto archivio segreto, o comunque non disponibile da parte del pubblico ministero, nel quale vengono riposte tutte le intercettazioni che non hanno un contenuto diretto rispetto all'ipotesi accusatoria. In quella sede sono stati predisposti dei documenti che per completezza di analisi complessiva sarebbe opportuno venissero messi a disposizione della Commissione giustizia. Trattandosi di un'acquisizione di atti all'interno del Senato, penso possa essere agevolmente fatta in modo che anche quel materiale possa entrare a far parte della nostra verifica.

PRESIDENTE. Certo, senatore Manzione, anche se la vicinanza fisica non sempre aiuta.

BORRELLI. Mi scusi signor Presidente, ma vorrei aggiungere qualcosa a quanto già detto perché non vorrei dare la sensazione al senatore Manzione di essere scivolato su alcuni aspetti del suo intervento. In particolare desidero intervenire con riguardo all'imbarazzo in cui una parte si trova davanti al giudice sportivo. Soltanto alcune intercettazioni sono infatti state utilizzate nel procedimento. Condivido l'obiezione del senatore

Manzione: sarebbe opportuno che fosse mantenuta la stessa garanzia prevista per il giudizio ordinario anche davanti al giudice sportivo; in particolare, secondo le previsioni del disegno di legge che è in corso di gestazione, è previsto che la parte interessata possa aprire un contraddittorio e chiedere che ulteriori conversazioni vengano acquisite in quanto favorevoli o utili per la sua difesa. Allora, forse, una cautela che bisognerebbe adottare è quella di consentire la trasmissione delle intercettazioni telefoniche dal giudice ordinario al giudice sportivo (sempre che non ostino ragioni discrezionalmente valutabili dal procuratore della Repubblica o dal giudice ordinario), ma soltanto dopo che si è superata quella fase in cui le parti private possono chiedere l'ampliamento del materiale intercettato. In questo modo si trasmetterebbero infatti, non soltanto le intercettazioni accusatorie, ma anche quelle utilizzabili per la difesa. Se poi, per ragioni di prontezza di intervento della giustizia ordinaria, il procuratore della Repubblica ritenesse di dovere trasmettere subito un *input* ad un collega di un'altra sede o ad una procura diversa (non dico anche al giudice sportivo) perché sono emersi dati che necessitano di un impossessamento e di un'utilizzazione immediata ai fini investigativi, si potrebbe allora stabilire che, fintantoché non è completato l'*iter* dell'esame di tutte le intercettazioni e della legittimità, gli atti trasmessi all'altra procura o all'altro giudice o all'autorità sportiva...

MANZIONE (*Ulivo*). Siano inutilizzabili?

BORRELLI. Siano utilizzabili soltanto come *input* per promuovere delle indagini. Quindi che non siano utilizzabili processualmente, ma che possano servire soltanto come segnalazione di piste da seguire o di accertamenti da compiere. Ma, ripeto, che non siano direttamente utilizzabili nel processo. Questo potrebbe essere un aggiustamento che forse attenuerebbe o eviterebbe gli inconvenienti che segnalava il senatore Manzione.

MANZIONE (*Ulivo*). Sono assolutamente d'accordo con lei, dottor Borrelli, anche se forse sarebbe opportuno che questa valutazione venisse rifatta nella sede della giustizia disciplinare perché alcune intercettazioni possono non essere utili alla difesa rispetto alla contestazione nel procedimento penale, mentre invece potrebbero avere una utilità diversa rispetto a diversa contestazione e a diverso procedimento. Ciò non toglie, comunque, che la sua previsione prospettica è assolutamente da condividere.

BORRELLI. Resta infine da decidere se, nell'ambito del procedimento sportivo, questa valutazione debba essere fatta dall'ufficio indagini, che in realtà funziona soltanto come stazione di polizia, o dal procuratore generale che è l'organo requirente in senso proprio. Noi, come ufficio indagini, siamo solo un organo inquirente.

PRESIDENTE. Dichiaro concluse le audizioni odierne, che , in base al programma dei nostri lavori sono le ultime previste.

Sarà predisposto il documento conclusivo dell'indagine da sottoporre poi all'esame della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

